

Rapporto

numero

data

Dipartimento

5 marzo 2019

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2017 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari "Una misura utile per contenere l'inquinamento atmosferico (Modifica LT)"

1. L'ATTO PARLAMENTARE

L'iniziativa propone di introdurre un limite massimo deducibile per spese di trasporto pari a CHF 3'000 (come già avviene per le imposte federali dirette) o eventualmente al costo dell'abbonamento annuale Arcobaleno per tutto il Ticino (II classe) pari attualmente a CHF 1'845. La proposta prevede la possibilità di dedurre illimitatamente le spese per l'utilizzo del veicolo privato per quei contribuenti che abitano in zone periferiche e di montagna in cui il livello di inquinamento è inferiore ad un determinato valore soglia. La proponente reputa che la violazione del principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva, dovuta all'impossibilità di dedurre integralmente le spese connesse al conseguimento del reddito, si giustifica in quanto la norma verrebbe introdotta per rispondere ad un interesse pubblico preponderante (la riduzione dell'inquinamento).

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo, nella propria presa di posizione del 20 giugno 2018, ha manifestato la propria contrarietà alla proposta di introduzione di un limite massimo deducibile per le spese di trasferta per una serie di ragioni esposte qui di seguito.

✓ Recente diminuzione della deduzione kilomtrica

Le deduzioni per spese di trasporto privato sono già state sensibilmente ridotte (15% circa) a far tempo dal periodo fiscale 2017 in quanto la deduzione kilomtrica è stata diminuita a CHF 0.60 al km (a prescindere dal numero di km percorsi), mentre fino al periodo fiscale 2016 ammontava a 0.70 al km fino a 15'000 km percorsi e 0.65 al km oltre i 15'000 km percorsi.

✓ Condizioni restrittive per la concessione delle spese di trasferta

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l'acquisizione del reddito unicamente nel caso in cui non si possa ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l'interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l'attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l'orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un

veicolo per l'esercizio della professione oppure se il tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro con il mezzo pubblico rispetto al veicolo privato è nettamente superiore. A queste condizioni, l'uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l'uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili. Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto rappresenta pertanto l'eccezione.

✓ **Limite massimo deducibile ridotto già per le imposte federali dirette**

Premesso come, di principio, le deduzioni organiche, ovvero i costi connessi al conseguimento del reddito, siano integralmente detraibili senza nessun limite, rileviamo che per le imposte federali dirette, a far tempo dal periodo fiscale 2016, i contribuenti subiscono già un aggravio dovuto all'introduzione di un limite massimo deducibile per le spese di trasporto pari a CHF 3'000, soglia introdotta con l'approvazione in votazione popolare del 9 febbraio 2014 del *Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria*, volto appunto a sovvenzionare le installazioni e gli impianti ferroviari. Rileviamo che, mentre il relativo messaggio federale indicava che l'80% dei contribuenti non sarebbero stati toccati dalla misura in quanto, a livello svizzero, soltanto il 20% dei contribuenti deduce dei costi di trasporto superiori a CHF 3'000, in Ticino, data anche la morfologia del nostro territorio, i contribuenti colpiti dalla misura corrisponderebbero al 43.9% (pari a 33'206 su 75'718 persone che esercitano un'attività dipendente beneficiando di una deduzione maggiore di CHF 3'000).

✓ **Influenza estremamente negativa della misura proposta per il ceto basso**

Le categorie che subirebbero i maggiori svantaggi dall'eventuale introduzione di un limite massimo deducibile per le spese di trasferta sarebbero le fasce più basse della popolazione. Nella categoria di reddito **inferiore a CHF 20'000** i contribuenti subirebbero un aggravio elevatissimo, pari al **75,5%** (ciò che porterebbe un numero non trascurabile di contribuenti attualmente esentasse a dover corrispondere delle imposte), nella classe di reddito **tra CHF 20'001 e CHF 30'000** l'aggravio corrisponderebbe al **42,2%**, nella fascia di reddito **tra CHF 30'001 e CHF 40'000** l'aumento d'imposta coinciderebbe al **23%** mentre nella categoria di reddito **tra CHF 40'001 e CHF 50'000** il maggior onere si attesterebbe al **16,5%**. Considerata la progressività delle aliquote, la misura diventerebbe meno incisiva con l'aumentare del reddito imponibile (a partire da una soglia imponibile tra CHF 100'001 e CHF 150'000 l'aggravio diminuisce al 5,6% e tra CHF 300'001 a CHF 350'000 la riduzione scende addirittura all'1,7%).

✓ **Incostituzionalità di un distinguo a dipendenza del luogo di domicilio dei contribuenti**

L'iniziativa propone di prevedere delle eccezioni alla limitazione della deduzione per chi abita in Comuni montani. Tale distinzione introdurrebbe tuttavia delle notevoli disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in situazioni analoghe, i quali, pur dovendo rispettare le medesime condizioni per poter beneficiare della deduzione per spese di trasporto privato, si vedrebbero concedere una detrazione limitata o illimitata a dipendenza del luogo di domicilio. Il principio costituzionale della parità di trattamento verrebbe così violato. La proposta introdurrebbe inoltre delle situazioni paradossali in cui, ad esempio, un contribuente domiciliato a Cevio che si reca a lavorare in auto a Locarno potrebbe dedurre integralmente le spese di trasferta

mentre, in caso contrario, ovvero il contribuente domiciliato a Locarno che lavora a Cevio, potrebbe dedurre soltanto la soglia massima di CHF 3'000.

✓ **Influenza marginale sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico**

Ritenute le rigide condizioni per poter beneficiare della deduzione per spese di trasferta in caso di utilizzo del veicolo privato è difficilmente ipotizzabile che coloro che attualmente usufruiscono di tale deduzione (ad esempio per l'assenza del servizio pubblico o in caso di fermata dei mezzi pubblici troppo distante), possano, a seguito dell'introduzione di un limite massimo deducibile, cambiare le proprie abitudini contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico. Reputiamo inoltre che l'implementazione di tale misura arrecherebbe degli svantaggi ingiustificati a quei contribuenti che abitano nelle valli più discoste, i quali, in assenza di mezzi pubblici, continuerebbero ad utilizzare veicoli di trasporto privato sobbarcandosi l'aggravio derivante dall'introduzione di una soglia massima deducibile.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione tributaria condivide integralmente le considerazioni del Consiglio di Stato e rileva inoltre che l'aggravio fiscale - segnatamente l'introduzione di un limite massimo deducibile per le spese di trasferta per l'utilizzo di un veicolo privato - concernerebbe unicamente le persone imposte ordinariamente mentre i frontalieri, nonostante siano tra i maggiori fruitori delle nostre strade e rappresentino una delle cause dell'aumento dell'inquinamento atmosferico, non verrebbero toccati dall'iniziativa.

4. CONCLUSIONI

La Commissione tributaria condivide integralmente le considerazioni del Consiglio di Stato e rileva inoltre che l'aggravio fiscale - segnatamente l'introduzione di un limite massimo deducibile per le spese di trasferta per l'utilizzo di un veicolo privato - concernerebbe unicamente le persone imposte ordinariamente. Numerosi altri contribuenti, in particolare i frontalieri, che contribuiscono in modo significativo al traffico e, conseguentemente, all'inquinamento atmosferico, non verrebbero toccati dall'iniziativa.

La Commissione tributaria, preso atto della posizione del Consiglio di Stato e delle considerazioni emerse in sede commissionale, invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa.

Per la Commissione speciale tributaria:

Marco Passalia, relatore

Balli - Ferrara - Foletti - Gendotti -

Gianella - Giudici - Marioli - Pagani G. -

Pamini - Seitz